



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

**Relazione Decreto Delegato
"Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri

Il Decreto Delegato "Norme per le imprese ad alto contenuto tecnologico" è un intervento che scaturisce da quattro anni di osservazione degli effetti del Decreto Start Up (Decreto Delegato n. 116 del 2014).

Il Decreto Start Up ha introdotto il concetto di "start up ad alta tecnologia": si tratta di una tipologia d'impresa costituita nella forma di Società a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 47 del 2006, la cui caratteristica principale è quella di accedere a una serie di benefici fiscali e agevolazioni qualora i soci promotori dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business.

Il paradigma su cui si basava l'accesso al regime agevolato "start up" era il "contratto di incubazione" con l'Incubatore d'impresa dell'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico, prima Techno Science Park San Marino-Italia, oggi Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino.

La normativa Start Up individuava una serie di **requisiti oggettivi e soggettivi** per l'accesso al regime agevolato. Alcuni dei requisiti previsti non hanno creato particolari problemi, altri invece hanno costituito un ostacolo all'insediamento di nuove imprese start up. Di seguito verranno analizzati singolarmente i requisiti oggettivi e soggettivi e il loro impatto sulle imprese start up ad alta tecnologia.

1

1. **contratto di incubazione con l'Incubatore d'Impresa:** in questi quattro anni l'attrattività dell'incubatore è stata notevolmente ridimensionata dalla realtà dei fatti. Dopo i primi anni, le start up incubate hanno sollevato forti perplessità sull'utilità dell'incubatore e soprattutto hanno spesso contestato i costi a fronte dei quali l'unico servizio offerto era la disponibilità di uno spazio fisico. L'Incubatore è diventato in breve tempo una sorta di agenzia immobiliare.
2. **società di diritto sammarinese costituite** in forma di società di capitali, che hanno **sottoscritto il contratto d'incubazione** con l'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico **entro 24 mesi dall'ottenimento della prima licenza ed hanno un totale del valore del fatturato annuo relativo all'attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 euro:** il limite principale è dato dal fatturato che non è un indice significativo per valutare lo stato di avanzamento di un progetto innovativo. Il fatto che la società superi i 100.000 euro di fatturato annui non significa che abbia sviluppato il progetto innovativo in base al quale effettua la richiesta di accesso al regime agevolato poiché molto spesso le Start Up, per auto-sostenersi, offrono servizi collaterali (ad esempio consulenza) che consentono di ottenere entrate con cui finanziare il progetto innovativo. Pertanto il limite di fatturato come ostacolo per l'accesso al regime agevolato non è funzionale a una selezione qualitativa dei candidati.
3. nel caso di **soci persone giuridiche** queste non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel; nessun rilievo negativo su questo limite. Tuttavia le norme che



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

riguardano fondi di venture capital e le associazioni di Business Angel non trovano applicazione a San Marino in quanto non esiste una normativa che regolamenti le suddette attività.

4. **non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario**; nessun rilievo negativo su questo limite.

5. **almeno il 35 % del capitale sociale è in capo a:**

a) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure

b) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;

Il problema principale di questa norma consiste nel fatto che, vincolando la titolarità del capitale sociale, vengono scoraggiate operazioni di exit, connaturali alla vita della start up, specialmente in caso di successo del progetto, di cui si parlerà in maniera più approfondita nel prosieguo, nel contesto delle modifiche proposte¹.

2

6) l'Amministratore Unico o i membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione **non devono ricoprire la carica** di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione **in altre società di diritto sammarinese**; questa è una limitazione eccessiva e onerosa: molto spesso le start up sono spin off di imprese già esistenti oppure vengono costituite da soggetti non imprenditori (giovani) insieme a soggetti che hanno già un'esperienza imprenditoriale e apportano notevole know-how alla gestione dell'attività d'impresa.

7) **essere titolari di una licenza industriale o di servizi** quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40: nessun rilievo negativo su questo limite.

Il **principale limite** della normativa start up era la previsione di uno stadio di totale defiscalizzazione, incentivazione e agevolazione sotto varie forme a favore dell'impresa, solo ed esclusivamente per un periodo di **5 anni**. Esaurito il regime agevolato, la società doveva effettuare il "salto": da un regime di grandi facilitazioni, perlopiù fiscali, al regime ordinario.

Questo limite produce a catena una serie di problematiche:

¹ vedi pagina 7 e 8.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- **scarso utilizzo della defiscalizzazione totale di 5 anni:** per le start up vere e proprie non rappresenta un vantaggio perché questo tipo di attività d'impresa nei primi anni non produce alcun reddito, quindi la detassazione totale non viene quasi mai usufruita;
- **passaggio troppo brusco da totale defiscalizzazione a regime ordinario:** le imprese start up che invece riescono a fruire del beneficio fiscale si ritrovano poi, dopo 5 anni, a dover affrontare un "salto" enorme, passando direttamente al regime ordinario di tassazione. Questo ha portato, nel medio termine, a osservare un fenomeno di progressiva messa in liquidazione delle start up in prossimità dell'esaurimento del regime agevolato;
- **eccessiva onerosità per la costituzione e gestione della società:** le vere e proprie start up, ossia le società il cui valore principale risiede nell'idea innovativa, sulla base della quale - peraltro - è stato individuato il criterio di accesso al regime agevolato sammarinese nella normativa del 2014, devono affrontare costi pesanti per la costituzione e per la gestione societaria, costi che in altri Paesi (in Italia, per esempio) non esistono per queste piccole realtà imprenditoriali; molti imprenditori, con idee interessanti, dopo aver chiesto informazioni sui costi e sulle procedure di costituzione e gestione della società a San Marino, preferiscono aprire la propria start up innovativa in Italia (o in altri Paesi, se hanno le possibilità). C'è da aggiungere che in altri Paesi le start up possono accedere a importanti programmi di finanziamento, di cui non possono beneficiare se costituiscono una start up a San Marino (ad esempio i fondi europei sono vincolati al fatto che la sede sociale della start up sia collocata in uno Stato Membro): questo è un altro importante deterrente per i possibili imprenditori ma spesso è anche motivo di ripensamento per chi ha già costituito una start up a San Marino.

Altre agevolazioni previste dalla normativa precedente possono essere così sintetizzate:

- 1) esonero dal pagamento della tassa di licenza;
- 2) possibilità di versare l'intero capitale sociale entro tre anni dall'iscrizione al Registro delle Società;
- 3) **Rapporto di lavoro a tempo determinato per dipendenti start up** ad alta tecnologia a cui si aggiunge il permesso di soggiorno speciale per dipendenti delle stesse start up: si tratta di una norma che ancora oggi è attrattiva ma, a seguito della riforma del mercato del lavoro (Legge sviluppo 2017), il divario tra il regime ordinario e il regime start up si è ridotto notevolmente. In sostanza si tratta di una deroga al regime ordinario in materia di lavoro subordinato che comporta la possibilità di assumere dipendenti (avviati e non avviati dalle Liste) a tempo determinato per un massimo di 36 mesi (disciplina ordinaria 18 mesi) anche part-time. Vi sono due principali limiti:
 - a) possibilità di utilizzarlo solo per i primi 3 anni: generalmente l'organico di una start up inizia a incrementare (o a esistere) dopo i primi 3 anni quindi l'utilizzo di questo strumento è fortemente limitato dal fatto che, proprio quando la start up inizia a crescere e a consolidare il proprio business le viene negato uno dei pochi strumenti di facilitazione previsti dal nostro ordinamento;
 - b) può essere utilizzato per un massimo di 8 dipendenti: è completamente inverosimile che una start up nei primi 3 anni di attività riesca a raggiungere un organico di 8 dipendenti;
 - c) requisiti specifici del dipendente: può essere utilizzato anche per l'assunzione dei soci fondatori della Start Up ad alta tecnologia anche se amministratori della stessa e ai lavoratori in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o triennale o diploma



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno due anni, in materie direttamente connesse allo sviluppo del contenuto del progetto dell'impresa Start Up ad alta tecnologia. Questi vincoli non tengono in considerazione il fatto che si tratta di start up che operano nel settore dell'innovazione tecnologica, caratterizzato da progetti rispetto ai quali non esiste titolo di studio o comprovata esperienza perché si potrebbe trattare di tecnologie emergenti (vedi la tecnologia blockchain, ad esempio). Inoltre il successo di un progetto start up non è direttamente connesso al titolo di studio. Non sono criteri che si possono assumere per vincolare l'utilizzo di uno strumento di agevolazione perché finisce per diventare un'arma a doppio taglio: molti sono gli imprenditori start up, in questi anni, ad aver utilizzato questo tipo di contratto ma con grande fatica a causa delle limitazioni e della mole burocratica che non viene ridotta minimamente, anzi: l'obbligo di attestare titolo di studio e comprovata esperienza nel settore aumenta la burocrazia e l'imprenditore lo percepisce come uno strumento utile sì, ma non determinante.

- 4) **Residenza per amministratori:** la norma per il momento ha funzionato bene, non vi sono rilievi negativi.
- 5) **Start Up Stock option:** si tratta semplicemente di una misura di detassazione delle azioni o quote assegnate ai lavoratori dipendenti o a contratto delle start up. L'esenzione fiscale operava solo ed esclusivamente in presenza di determinati requisiti, correttamente individuati. Il limite principale della norma, tuttavia, risiede nel fatto che si tratta di un intervento che mira solo ed esclusivamente al beneficio fiscale, senza però creare le basi per la diffusione della cultura dell'azionariato diffuso (con tutto quello che ne consegue: responsabilizzazione dei dipendenti, fidelizzazione dei dipendenti alla mission della società, ecc). Per consentire la diffusione di strumenti (indubbiamente utili) come questo, prima di prevedere misure di defiscalizzazione, occorre prevedere misure di semplificazione: se l'imprenditore e il dipendente non sanno cosa siano le "stock option", come possono interessarsi delle agevolazioni fiscali connesse? Sarebbe stato più utile introdurre dei meccanismi di facilitazione dell'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a dipendenti e collaboratori, facilitazione di natura operativa e, solo secondariamente, di natura fiscale;
- 6) **Altre agevolazioni e incentivi fiscali:** di seguito si riporta un elenco di agevolazioni e incentivi fiscali previsti dal DD 116/2014 di cui, tuttavia, gli imprenditori start up non hanno fatto mai uso a oggi, probabilmente perché si tratta di incentivi fiscali tra loro mal coordinati e, soprattutto, poco coerenti rispetto a un impianto normativo che prevede la loro applicazione solo ed esclusivamente nei primi 5 anni di vita dell'impresa. L'accesso ai finanziamenti, anche di natura privata, è uno stadio della start up che si verifica solo successivamente al lancio del prodotto/servizio innovativo, ossia quando il business inizia la fase di consolidamento. L'aver strutturato la nuova normativa su un'articolazione della vita dell'impresa ad alto contenuto tecnologico in più fasi di maturità successive consente di dare un senso anche alle misure di incentivazione/agevolazione fiscale che, diversamente, rimarrebbe - come è accaduto - lettera morta. Le misure fiscali previste nella precedente normativa erano le seguenti:
- Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Start Up ad alta tecnologia;
 - Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Start Up ad alta tecnologia;



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle Start Up ad alta tecnologia sammarinesi;
- Detrazioni fiscali per i privati investitori;
- Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori;
- Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager.

Sulla base delle criticità sopra riportate, delle quali si è avuto riscontro diretto sia dagli imprenditori start up del tessuto sammarinese e non, sia a seguito di un confronto con altre giurisdizioni che vengono considerate molto più attrattive per il settore, è stata elaborata una proposta normativa che ha l'obiettivo di incentivare le iniziative imprenditoriali nel settore dell'innovazione tecnologica in territorio sammarinese.

Le **principali novità della riforma** sono le seguenti.

1. **Superamento del concetto di Start Up e individuazione della più ampia categoria di "Imprese ad alto contenuto tecnologico"**, nelle quale sono state individuate tre fasce di maturità d'impresa. Il principale problema della vecchia normativa Start Up risiedeva nel fatto che, dopo i 5 anni di totale defiscalizzazione del reddito delle società, per l'impresa tecnologica non era previsto alcun tipo di percorso dedicato. Questo ha portato al fenomeno del c.d. utilizzo spot degli incentivi fiscali, che ha visto molte Start Up procedere alla liquidazione della società una volta esaurito il regime di agevolazioni, con una serie di ripercussioni negative sul sistema-Paese. Al fine di evitare questo fenomeno, si è deciso di introdurre un meccanismo di accompagnamento dell'impresa ad alto contenuto tecnologico attraverso un percorso di crescita progressiva, mediante l'individuazione di tre fasce di maturità:
 - i. Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I)
 - ii. Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II)
 - iii. Società Altamente Tecnologica (SAT)

5

Questa tripartizione non è fine a se stessa, bensì è funzionale all'individuazione di trattamenti normativi dedicati e, soprattutto, calibrati sulle esigenze dell'impresa. Tutto l'impianto normativo, pertanto, si caratterizza per l'equilibrio con cui vengono individuati agevolazioni e incentivi.


Sebbene la dottrina, in tema di classificazione della vita delle imprese innovative, utilizzi termini diversi per descrivere le fasi di sviluppo, tuttavia c'è una certa uniformità nella descrizione delle stesse, che si possono così riassumere²:

1. il concepimento dell'idea innovativa (*seed*);
2. l'avvio del processo innovativo (*startup*);
3. la fase di espansione iniziale (*early growth*);
4. la fase di consolidamento (*sustained growth*).

Se la prima fase si colloca al di fuori del regime, in quanto rappresenta il presupposto per accedervi, le tre successive sono le fasi della vita di impresa su cui è stato ideato il nuovo regime, differenziando il trattamento in base alla fase in cui l'impresa si colloca.

Con le **Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I)** si dà avvio al processo innovativo (fase 2) e l'idea si trasforma in un progetto organizzato. È la fase esecutiva in cui l'impresa si lancia sul mercato. Comprende il periodo di tempo necessario affinché il progetto imprenditoriale

² Fonte: IPSOA, rivista giuridica di Wolters Kluwer





SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

si sviluppi da un punto di vista tecnico e produca i primi risultati e le prime entrate in termini monetari. In un'ecosistema ben funzionante il tempo dedicato a questa fase deve essere breve: prolungare eccessivamente la fase di "start up" può essere un rischio per il successo di progetto poiché, con più tempo a disposizione, si tende ad "adagiarsi" su un sistema di agevolazioni fiscali, come è accaduto con la vecchia disciplina start up.

Dopo tre anni nella fase di "start up" vera e propria, l'impresa passa nella fascia denominata **"Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II)"**, il quale sta a indicare la fase sopra descritta come "fase di espansione iniziale" o "early growth". In questo momento la start up ha iniziato ad ampliarsi e si notano flessioni positive nel fatturato. Si tratta, tuttavia, di una fase in cui il prodotto/servizio innovativo, lanciato sul mercato e ottenuti i primi risultati, non ha ancora una stabilità tale da poter dire di essere uscito completamente da quella zona grigia in cui c'è ancora un certo rischio di fallimento del progetto. Questa fase è stata fissata nella durata di 4 anni proprio perché il tempo necessario per consolidare il posizionamento del proprio prodotto/servizio innovativo sul mercato è maggiore rispetto alla fase di avvio del processo innovativo.

La terza e ultima fase del programma dedicato alle Imprese ad alto contenuto tecnologico è stata individuata con il nome di **"Società Altamente Tecnologica (SAT)"**: la fase di "start up" si può dire completamente esaurita in quanto l'impresa ha completato la fase "go-to-market", raggiungendo la piena operatività commerciale con incremento delle capacità di autofinanziamento. Per gli ultimi 5 anni del programma dedicato, la SAT consoliderà il suo business fino ad arrivare a una strategia di exit, se reputata vantaggiosa per l'imprenditore. In particolare sono state introdotte due misure per agevolare questa fase finale:

- a) eliminazione del vincolo sulle quote societarie³;
- b) esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

6

Si tratta di un intervento innovativo in quanto nella maggior parte dei Paesi (europei e non solo) la normativa dedicata alle Start Up Innovative non prevede alcuna differenziazione di trattamento in base alla fase di sviluppo dell'impresa. Riteniamo che un approccio di questo tipo sia estremamente qualificante: creare un substrato adeguato allo sviluppo di imprese altamente tecnologiche significa anche avere un impianto normativo innovativo che consenta alla Repubblica di San Marino di collocarsi nella rosa dei Paesi più all'avanguardia nel settore.

2. **Da una totale detassazione del reddito della società a un regime di tassazione progressivo e coerente con la crescita dell'impresa.** In base al modello seguito nella creazione delle tre fasce di maturità dell'impresa, a partire dal secondo step (SUT II) l'impresa entra in quella fase in cui dovrebbe iniziare a vedere i primi risultati in termini di fatturato che, progressivamente, dovrà consolidare nel tempo. Si è quindi pensato di introdurre un **meccanismo di tassazione graduale, caratterizzato da 3 aliquote**, una per ogni fascia di maturità dell'impresa, individuate nel loro ammontare in maniera coerente con la fase della vita dell'impresa. In questo modo, tra gli altri strumenti di "accompagnamento" della società neo costituita, si introduce anche un regime di tassazione progressivamente più incisivo, di pari passo con la maggiore stabilità dell'impresa e l'abbandono della fase di start up per arrivare ad avere un tessuto di imprese solide, strutturate e finanziariamente indipendenti.

Le tre aliquote IGR sono così individuate:

³ vedi pagina 11



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) aliquota IGR 0%
- Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) aliquota IGR 4%
- Società Altamente Tecnologica (SAT) aliquota IGR 8%

Anziché un regime di totale detassazione - peraltro poco appetibile in quanto la start up nei primi anni difficilmente consegue utili - con un brusco passaggio a un regime ordinario del 17% di aliquota IGR - altrettanto pernicioso in quanto il "salto" improvviso porta molte società ad abbandonare il territorio una volta esauriti i benefici fiscali - si è deciso di passare a un regime di imposizione progressiva per agevolare il meccanismo di radicamento dell'impresa in territorio. Inoltre questo meccanismo presenta un ulteriore vantaggio: consentire la "pulizia" del sistema da start up non virtuose. Se infatti dopo tre anni la start up non riesce a sostenere il regime successivo - comunque leggero - il sistema si "ripulisce" automaticamente da progetti che non sono riusciti a decollare. D'altra parte, un'aliquota del 4% e poi dell'8% rappresenta comunque una fiscalità attrattiva: gli imprenditori che sono in grado non solo di tenere in vita la propria impresa ma di farla crescere coerentemente col sistema di tripartizione in fasce di maturità, avranno tutto l'interesse a rimanere in territorio, generando lavoro, economia e sviluppo. Diversamente, gli imprenditori "non virtuosi", che è comunque impossibile estirpare definitivamente dal sistema, avranno una vita brevissima: in tre anni non avranno tempo a sufficienza per creare situazioni patologiche gravi (insolvenze nei confronti delle banche - sempre che riescano ad accedere a finanziamenti nei primi tre anni di vita - e insolvenze con l'Erario).

3. **Possibilità di costituire la società a costi inferiori e con procedure semplificate.** Chi intende partire con un progetto in fase di start up generalmente non ha capitali. Quello che ha è un progetto innovativo e ad alto contenuto tecnologico: questa è la vera risorsa delle start up, che merita di essere agevolata nella sua fase di partenza. Il limite più grosso per questo tipo di iniziative imprenditoriali - il cui valore è rappresentato dal know-how e dalla natura innovativa dell'idea imprenditoriale - risiede nel fatto che, generalmente, non si hanno a disposizione grandi capitali nell'immediato. Consentire la costituzione di start up innovative tramite l'utilizzo di modelli standard di atto costitutivo e con capitale sociale simbolico è una soluzione che molti ordinamenti, non solo europei, hanno adottato. A oggi uno dei grandi limiti alla nascita di imprese altamente innovative in Repubblica è proprio l'importante esborso di risorse economiche nell'immediato che portano molti giovani imprenditori ad aprire la propria start up in Italia o, se ne hanno le possibilità, in Inghilterra o in altre giurisdizioni estere. Inoltre in molti Paesi il livello di digitalizzazione dei servizi pubblici è molto più sviluppato: è assai comune la prassi di aprire la propria società online. Se in Repubblica non è ancora possibile questa ultima misura, l'abbattimento dei costi societari è sicuramente una soluzione realizzabile nell'immediato, in quanto non richiede interventi strutturali volti a digitalizzare in maniera definitiva l'apparato pubblico, specialmente in termini di implementazione dei servizi online (sebbene sia un obiettivo da raggiungere nel breve termine).

Si è deciso di introdurre una duplice misura: la prima di natura fiscale, la seconda connessa direttamente al capitale sociale. La prima misura consiste nell'introduzione di un'imposta fissa di registro pari a Euro 70,00= su tutti gli atti societari e, dunque, anche sull'atto costitutivo, il quale, generalmente, rappresenta un costo elevato per i soci, essendo prevista un'aliquota proporzionale del 4% sui conferimenti in denaro, che sono la forma più comune di conferimenti. La filosofia ispiratrice di questo tipo di intervento è fornire a tutti, a prescindere dalle proprie risorse economiche, gli strumenti adeguati per far decollare il proprio progetto imprenditoriale,

7



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

creando un sistema meritocratico nel quale la selezione delle idee "vincenti" viene determinata da molteplici fattori ma, in primo luogo e soprattutto, dalle capacità imprenditoriali del singolo.

Anche l'aumento progressivo del capitale sociale è stato pensato in questi termini: per accedere alla fascia successiva e permanere nel regime agevolato è necessario aumentare progressivamente il capitale sociale della società. Se l'impresa non ha risorse sufficienti per effettuare progressivi aumenti di capitale nel passaggio da una fascia all'altra significa che non è pronta a passare alla fase successiva e, dunque, si verificherà un meccanismo di selezione naturale delle imprese che sono state in grado di superare la fase "start up" e diventare imprese mature e solide. Al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo del regime fiscale agevolato era fondamentale prevedere meccanismi di selezione come quello illustrato, in modo da consentire all'ecosistema di "ripulirsi" in fretta e in modo automatico.

Il capitale sociale è stato quindi così ridotto in base alle fasce di maturità:

- Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) capitale sociale 1 Euro
- Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) capitale sociale 10.000 Euro
- Società Altamente Tecnologiche (SAT) capitale sociale 20.000 Euro

Si è poi previsto che il capitale sociale, nel suo ammontare minimo, deve essere conferito solo ed esclusivamente in denaro, da versarsi in Istituti di credito della Repubblica e non, invece, in beni in natura. Lo scopo di questa previsione è contribuire ad aumentare progressivamente la liquidità presente nel sistema bancario sammarinese, uno dei maggiori problemi che oggi il nostro Paese si trova ad affrontare. Se da un lato la previsione in oggetto non sarà sicuramente la soluzione risolutiva, dall'altro misure leggere ma diffuse come questa possono portare benefici alle banche sammarinesi. L'aumento della liquidità delle banche determinerà una flessione positiva nell'erogazione del credito a imprese (e non solo), con inevitabili ripercussioni positive sull'economia del Paese.

8

4. **Possibilità di accedere al regime agevolato anche per grandi imprese estere che vogliano costituire spin off a San Marino.** Un'altra novità della normativa dedicata alle imprese ad alto contenuto tecnologico è il meccanismo che consente anche alle grandi imprese estere di accedere al regime agevolato, qualora vogliano costituire la propria start up nella Repubblica, tenendo conto però del fatto che in questo caso non si tratta di una vera e propria start up bensì di una spin off di una grande impresa, costituita con lo scopo di sviluppare un ramo d'impresa a forte connotazione tecnologica e innovativa e, dunque, inquadrandola in una fascia di maturità più alta. Questa possibilità è concessa chiaramente anche alle imprese sammarinesi.

Il meccanismo individuato è molto semplice: possono fare domanda di rilascio della certificazione del carattere innovativo d'impresa, società di nuova costituzione e accedere al regime agevolato in base ai seguenti parametri:

- **Inquadramento SUT II:** società di nuova costituzione il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) numero di occupati sia pari o superiore a 25 persone;
 - b) il fatturato o il totale del bilancio annuale superi 5 milioni di euro.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- **Inquadramento SAT:** società di nuova costituzione il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) numero di occupati sia pari o superiore a 50 persone;
 - b) il fatturato o il totale del bilancio annuale superi 10 milioni di euro.

Nella precedente normativa erano imposti vincoli sulla compagine sociale, stabilendo l'obbligo di detenzione del 35% delle quote societarie in capo a:

- a) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure
- b) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa.

Questa impostazione, se poteva avere un suo senso logico ed economico nell'impostazione normativa precedente, con il nuovo regime, caratterizzato da un percorso a lungo termine, che ricalchi le fasi della vita di una start up innovativa, perde completamente la sua ragione d'essere, in quanto:

- a) non favorisce la fase di exit dell'imprenditore, ossia l'ultima fase della vita della start up, che è altresì indicativa del successo del progetto innovativo;
- b) non stimola l'insediamento in Repubblica di imprese innovative che nascono da grandi imprese estere e che possono portare in territorio un bagaglio importante di know how ma che, soprattutto, hanno indici di fallimento più bassi rispetto alle start up tradizionali.

Per quanto riguarda i parametri quantitativi individuati per l'attivazione del meccanismo sopra descritto (in particolare il limite più alto: a) numero di occupati sia pari o superiore a 50 persone; b) il fatturato o il totale del bilancio annuale superi 10 milioni di euro) sono stati determinati seguendo i criteri univoci di classificazione delle "imprese di medie dimensioni" (che riparametrato alla realtà sammarinese si riferisce alle "imprese di grandi dimensioni"), stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2013. Ricorrendo a un parametro utilizzato su larga scala nel panorama imprenditoriale europeo sarà più agevole valutare le caratteristiche dell'impresa nonché assegnare la fascia di maturità introdotta con il nuovo decreto.

5. **Relativa liberalizzazione dei rapporti di co.co.pro e accesso al lavoro occasionale e accessorio per rendere più flessibili il rapporto di lavoro subordinato.** Fra i limiti maggiori per le start up vi sono le regole che riguardano il mercato del lavoro, sebbene con la precedente normativa fossero state introdotte una serie di regole dedicate in modo da agevolare l'assunzione di lavoratori frontalieri a tempo determinato, innalzando il limite temporale del rinnovo da 18 a



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

36 mesi. Tuttavia con la riforma del mercato del lavoro del 2017 (Legge sviluppo) il divario tra il regime ordinario e il regime start up si è notevolmente ridotto, rendendo quest'ultimo di fatto molto meno appetibile che in origine.

Oltre a questo, si aggiunge la pressoché totale assenza di forme alternative di collaborazione, con particolare riguardo alla possibilità di ricorrere a contratti di co.co.pro, che rappresenta invece la forma più sostenibile di collaborazione per le start up. In particolare, la disciplina in materia di co.co.pro prevede un divieto di utilizzo di collaboratori per un numero superiore al 20% dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alle 40 unità e al 10% oltre le 40 unità, fatta salva la possibilità per la Commissione per il Lavoro di deliberare percentuali maggiori o minori riferite a professionalità specifiche (articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche e integrazioni "Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione"). Questo limite, se ha un senso per le imprese in regime ordinario, risulta completamente irrazionale per le start up, che sono caratterizzate, nei primi anni di vita dalla quasi totale assenza di personale dipendente. Dunque il limite di cui sopra, che vincola l'utilizzo del contratto di co.co.pro all'organico dei dipendenti a tempo indeterminato, è sostanzialmente invalicabile, a meno di effettuare richieste di utilizzo del contratto di collaborazione in deroga alla normativa, su cui si deve esprimere la Commissione del Lavoro, con conseguenze pesanti sui tempi della pratica. Si aggiunga che è assai frequente che la start up necessiti di collaboratori a progetto, specialmente nelle prime fasi della sua vita, perché essenziali allo sviluppo di determinati progetti attuativi dell'idea innovativa che si trova ancora in una fase di rodaggio del mercato. Pertanto, se è comprensibile il timore del legislatore nell'individuare limiti stringenti a forme di collaborazione alternative al rapporto di lavoro subordinato al fine di evitare abusi a danno del lavoratore dipendente, tuttavia nel settore delle start up innovative le dinamiche di lavoro sono sensibilmente differenti rispetto ai settori tradizionali: non solo il margine di fallimento è più alto, ma la fungibilità dei dipendenti e dei collaboratori è estremamente bassa, poiché le competenze che le start up ricercano sono altamente specializzate ma soprattutto direttamente funzionali al raggiungimento di obiettivi a breve termine, in quanto l'impresa si trova ancora in una fase di test del business che potrebbe essere in grado di sviluppare sulla base di un progetto innovativo (questa dinamica chiaramente non si verifica - e non si deve verificare - per le mansioni standard di cui ogni impresa ha bisogno, ad es. receptionist, addetto contabile, centralinista, ecc).

10

Pertanto si è proposta la seguente disciplina, riservata solo ed esclusivamente alle imprese che si trovano nelle prime due fasce di maturità.

Le Start Up Tecnologiche di primo livello (SUT I) e le Start Up Tecnologiche di secondo livello (SUT II) possono avvalersi di un numero massimo di 4 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto per tutta la durata del periodo agevolato indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'impresa. Diversamente, per le Società Altamente Tecnologiche, ossia le imprese che si trovano all'ultimo stadio del loro processo di maturazione, si torna ad applicare la normativa generale di cui sopra, in quanto si dovrebbe ritenere esaurita l'esigenza sopra descritta: l'impresa altamente tecnologica dopo 7 anni dovrebbe aver raggiunto una stabilità tale da consentire l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato (essendosi esaurita altresì la fase di test dell'idea innovativa e, di conseguenza, anche la necessità di lavorare su progetti a breve termine) e, quindi, il ricorso a rapporti di co.co.pro solo in via residuale.

Onde evitare abusi dei rapporti di co.co.pro, così come disciplinati per le start up, è stato introdotto un meccanismo di salvaguardia, che si attiva nel caso in cui un contratto di co.co.pro si



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

mera dissimulazione, nella sostanza, un rapporto di lavoro subordinato. La garanzia che si è introdotta è a tutela del collaboratore che si veda prorogato il rapporto di collaborazione a progetto per un periodo superiore a 18 mesi: in questo caso opera una presunzione legale assoluta, in base alla quale se la società intende procedere all'assunzione del collaboratore a progetto in qualità di lavoratore subordinato, deve procedere all'assunzione a tempo indeterminato, senza possibilità di deroghe.

In base alla medesima ratio dell'intervento sopra descritto, è stata estesa alle start up la possibilità di avvalersi di rapporti di lavoro occasionale e accessorio per un massimo di 120 giornate lavorative annuali. L'obiettivo è fornire a questo tipo di imprese più strumenti possibili per garantire non solo la permanenza in territorio, ma soprattutto la permanenza di aziende sane in grado di contribuire in maniera strutturale alla crescita economica del Paese.

Infine, si è intervenuti in misura minima sulla vecchia previsione del "Contratto di lavoro per dipendenti di Imprese Start Up", non modificando la struttura del contratto, in quanto, negli anni passati, è stata comunque ritenuta buona e largamente utilizzata, ma riconducendo a razionalità l'istituto con il nuovo impianto normativo basato sulle tre fasce di maturità dell'impresa. Si è quindi estesa la fruibilità di questo tipo di contratto per l'impresa, nei primi 7 anni di attività, con l'unico limite di preclusione a questa tipologia contrattuale se la stessa viene utilizzata in uno dei due periodi agevolati. Si è inoltre mantenuta la soglia massima di 8 dipendenti contemporaneamente presenti nell'impresa con tale tipologia di contratto, essendo una soglia sufficientemente alta.

6. **Incentivi fiscali.** Il problema principale della precedente normativa consisteva nel fatto che erano previsti incentivi fiscali a pioggia, mal coordinati tra loro e scarsamente appetibili perché le condizioni per usufruirne si verificano solo quando l'impresa ha già acquisito un certo grado di maturità e dunque generalmente solo dopo i primi 5 anni di vita, quando ormai aveva già esaurito il regime start up. In questo caso l'approccio è stato quello di cercare una soluzione al problema che fosse non tanto rivoluzionaria del tipo di incentivi fiscali, dal momento che, a oggi, non è possibile stanziare risorse importanti per il settore, quanto piuttosto sull'organicità degli incentivi già esistenti che erano una buona base di partenza ma tra loro non coordinati, anzi spesso anche di difficile comprensione. Si è deciso quindi di capire quale fosse la ratio fondamentale di questo tipo di agevolazioni e la si è individuata nell'incentivazione non solo e non tanto della costituzione di imprese ad alto contenuto tecnologico ma soprattutto della crescita tramite un sostegno economico indiretto alle stesse. Si è pertanto deciso di intervenire nella direzione di defiscalizzare sì, ma solo ed esclusivamente a fronte di importanti investimenti, sia di società sia di persone fisiche, a favore delle Imprese qui disciplinate. Si è cercata una soluzione win-win: favorevole alla società che viene finanziata, favorevole alla società che stanziava risorse perché crede nel progetto innovativo. Inoltre sono state introdotte misure incentivanti la fase di exit, tramite meccanismi di esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni delle Imprese ad alto contenuto tecnologico.

Per quanto riguarda invece gli interventi di incentivazione degli investimenti in Imprese ad alto contenuto tecnologico, le modifiche si pongono in perfetta coerenza e armonia con gli interventi di altri Paesi europei ma con la previsione di aliquote più concorrenziali⁴, fondamentali per

⁴ Lo scorso dicembre 2018 la Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative italiane. La misura assegna alle persone fisiche che



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

attrarre nuove imprese, dal momento che, come già illustrato, uno dei più grandi limiti per le start up sammarinesi è la totale preclusione a programmi di finanziamento europei e internazionali, nonché a investimenti da parte di fondi di private equity - principale fonte di finanziamento delle start up innovative - assenti a San Marino; così come è totalmente assente la regolamentazione del crowdfunding, in Italia e in altri Paesi già regolamentato da anni. Quest'ultimo sarà un tema da regolamentare nel breve termine.

Altro elemento di grande novità - forse la principale -, non solo rispetto al precedente regime ma anche rispetto agli incentivi fiscali di altri Paesi, è rappresentato dal meccanismo di graduazione degli incentivi a seconda che gli investimenti siano destinati a Start Up Tecnologiche di Primo Livello, a Start Up Tecnologiche di Secondo Livello o a Società Altamente Tecnologiche: la ratio è incentivare gli investimenti nelle imprese che hanno più bisogno di risorse e alle quali è precluso l'accesso al credito nelle forme ordinarie (finanziamenti tradizionali, erogati da banche e finanziarie). Diversamente, più l'impresa cresce e consolida il suo business più è in grado di 1) autofinanziarsi; 2) ottenere finanziamenti attingendo al sistema bancario-finanziario del Paese. Questa impostazione - vale la pena ribadirlo - è un *unicum* nel panorama europeo e internazionale e riteniamo possa apportare grande valore all'ordinamento sammarinese nella creazione di una propria identità nel settore dell'innovazione, anche per le condizioni normative introdotte.

Gli incentivi, già previsti, sono stati migliorati e implementati come segue:

- 1) **Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico:** per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, è riconosciuta una **deduzione** dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 individuata nella misura che segue:
 - a. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Primo Livello, per un importo non superiore a 2.000.000,00 euro;
 - b. nella misura del 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up Tecnologiche di Secondo Livello, per un importo non superiore a 2.000.000,00 euro;
 - c. nella misura del 15 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Società Altamente Tecnologiche, per un importo non superiore a 2.000.000,00 euro.
- 2) **Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico:** in questo caso è solo stata aumentata di 6 punti percentuali la quota deducibile, corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta. L'obiettivo di questa misura, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 74 della Legge 166 del 2013, è favorire la patrimonializzazione dell'impresa, anche in considerazione degli interventi di leva fiscale dell'ultimo anno (imposta straordinaria sui patrimoni): il messaggio che si vuole trasmettere all'estero è in controtendenza rispetto agli interventi

12

investono in una PMI innovativa una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; alle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

L'autorizzazione della Commissione sancisce la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Tale evoluzione consente l'estensione dell'ambito di applicabilità degli incentivi fiscali in parola, già vigenti per gli investimenti in start up innovative, a una più ampia platea di imprese: le PMI innovative.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

passati. Finalità ultima: trasmettere l'immagine di un Paese che incentiva le imprese sane (ossia quelle maggiormente patrimonializzate), riconoscendone il merito e premiandole. Diversamente dall'incentivo di cui sopra, questo opera nella misura in cui, per effetto degli investimenti nell'impresa ad alto contenuto tecnologico, la società subisce degli incrementi di capitale la cui tassazione può essere abbattuta nella misura del 20% mediante un meccanismo di deduzione analogo al sopra citato articolo 74 della Legge sull'Imposta Generale sui Redditi.

- 3) **Detrazioni fiscali per i privati investitori:** sebbene sia raro che i privati effettuino investimenti diretti in start up, specialmente in un bacino d'utenza ristretto come quello sammarinese, tuttavia la previsione in oggetto è coerente con le politiche economiche degli ultimi anni, specialmente quelle che riguardano le residenze elettive che dovrebbero attrarre in Repubblica persone con grandi possibilità economiche. La norma è costruita sullo stesso meccanismo di cui al punto 1), con quote più alte di detrazione e in particolare: ai soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui al presente decreto, è riconosciuta una **detrazione** dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 individuata nella misura che segue:
- a. nella misura del 80 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT I, per un importo non superiore a 1.000.000,00 euro;
 - b. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT II, per un importo non superiore a 1.000.000,00 euro;
 - c. nella misura del 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SAT, per un importo non superiore a 1.000.000,00 euro.
- 4) **Esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:** come anticipato sopra, questo intervento rappresenta una misura incentivante la fase di exit: al contrario della precedente impostazione, fortemente disincentivante delle operazioni di circolazione delle partecipazioni societarie e antitetica rispetto alle dinamiche naturali delle start up innovative, con questa previsione si è voluto ricondurre a razionalità l'impianto normativo dedicato alle imprese ad alto contenuto tecnologico. In particolare, questa disposizione fiscale risulta coerente con l'eliminazione del vincolo sulle partecipazioni societarie che è parimenti una misura di incentivazione della fase di exit, fase finale fisiologica della vita delle start up, mediante il quale si avvicina l'ordinamento sammarinese agli ordinamenti più avanzati nel panorama internazionale in termini di normative dedicate alle imprese di questo tipo. In questo modo si dà priorità all'attività d'impresa e alla sua naturale crescita piuttosto che alla compagine sociale, che è naturale che cambi di pari passo con la maturazione della società. Inoltre si è ritenuto opportuno eliminare il vincolo precedentemente previsto consistente nell'obbligo di destinazione del reinvestimento, entro due anni dal loro conseguimento, in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività: questo tipo di operazioni, infatti, vengono effettuate quando la società ha già un adeguato livello di maturità e ha superato la fase più critica che si verifica appunto nei primissimi anni di vita della stessa. Per questi motivi, probabilmente, lo strumento non è mai stato utilizzato.

Il vincolo è stato eliminato, ma è previsto comunque un meccanismo di condizionamento, che prevede una defiscalizzazione del 100% del loro valore qualora entro due anni dal loro conseguimento vengano reinvestite in società che svolgono la medesima attività;



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

diversamente la defiscalizzazione avverrà al 50% del loro valore. L'obiettivo è quello di premiare le imprese che utilizzano i loro utili in maniera virtuosa, per sostenere il settore delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre, estenderne l'ambito di applicazione, rendendolo meno vincolato è un intervento che potrà portare dei benefici in quanto inquadrabile in misure di c.d. condizionamento e non, invece, quelle meno appetibili, agli occhi degli imprenditori, consistenti in obblighi e divieti.

Clausola di salvaguardia della disciplina OCSE denominata "BEPS". La formulazione degli incentivi di cui ai numeri 1) e 3) tiene conto delle politiche BEPS che la Repubblica di San Marino ha recepito mediante l'adesione al Modello OCSE. In particolare, è stata introdotta la seguente clausola di salvaguardia: "Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali", con particolare riferimento al Decreto Legge 28 giugno 2018 n.123, "Disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali".

7. Incubatori, Acceleratori e Parchi Scientifici Certificati.

Tra i poteri di San Marino Innovation S.p.A. è stato previsto anche quello di certificare le società che intendono fornire spazi di *co-working* e servizi in genere per sostenere la nascita e lo sviluppo di Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, attraverso la creazione di un incubatore, acceleratore, oppure di parco scientifico e tecnologico, e altre tipologie di attività economiche assimilabili. L'introduzione di tale strumento ha una duplice funzione.

In primo luogo per poter regolamentare e vigilare le imprese che intendano esercitare tale attività economica, anche in modo non esclusivo, data la complessità e la peculiarità dei servizi prestati, dovranno ottenere la certificazione rilasciata dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. Al tal fine le società dovranno dimostrare di essere in possesso di requisiti oggettivi e soggettivi che garantiscano un grado di professionalità e affidabilità elevato.

Gli incubatori, acceleratori, i parchi scientifici sono realtà che in tanti Paesi riscontrano ottimi risultati purché regolamentati da una normativa specifica.

Il limite principale dell'originario progetto del Techno Science Park, così come previsto dalla precedente normativa in materia di start up, era che fosse un incubatore "generalista" ossia aperto a tutte le Start Up a prescindere dal settore nel quale esse operavano. Questo ha significato l'impossibilità di offrire servizi mirati ma soltanto servizi trasversali che, concretamente negli anni hanno scontentato tutti. Inoltre gli incubatori strutturati in maniera "verticale" sono più attrattivi anche per partnership private: ad esempio una società estera leader in un determinato settore hi-tech potrà investire a San Marino facendo da sponsor ad un incubatore che si occupa di supportare imprese ad alto contenuto tecnologico del medesimo settore della società investitrice. Si deve tenere in considerazione inoltre che la normativa italiana in materia di incubatori certificati è molto macchinosa e quindi la proposta di San Marino potrebbe risultare più attrattiva. La seconda problematica che tale strumento giuridico si prefigge di risolvere è la deroga alla normativa in materia di rilascio licenza legata ai requisiti richiesti per la sede sociale così come prevista dalla Legge 31 marzo 2014 n. 40 per quel che riguarda le imprese ad alto contenuto tecnologico che si stabiliranno presso i locali di proprietà di incubatori, acceleratori e parchi scientifici.

Fino ad oggi anche le Imprese start up incubate presso il Techno Science Park prima, e successivamente nell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A., hanno goduto di un regime derogatorio rispetto alla normativa di cui alla Legge 40/2014, in forza di



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

semplici "accordi" contenuti in atti amministrativi disposti dagli Uffici della PA. Pertanto, prevedendo all'interno di un atto normativo la disciplina a tale deroga nonché la possibilità di regolare i requisiti che gli incubatori, acceleratori e parchi scientifici certificati, dovranno soddisfare, garantirà maggiore tutela sia dei diritti delle imprese ad alto contenuto tecnologico "incubate" sia del sistema economico del paese.

Oltre a ciò, queste strutture potranno ospitare presso i loro locali anche attività di operatori economici, organizzati in forma di società o meno, che siano ritenuti collaterali e accessori rispetto alle necessità delle imprese incubate o insediate. L'obiettivo è favorire la creazione di realtà simili a quelle che esistono nei Paesi più avanzati da questo punto di vista: dei veri e propri poli tecnologici, con tutti i servizi di cui le imprese potrebbero avere bisogno per accelerare il proprio progetto innovativo. È fissato un limite quantitativo alla presenza di queste attività accessorie, nella misura del 15% rispetto alle imprese ad alto contenuto tecnologico, onde evitare abusi o utilizzi distorti del meccanismo sopra descritto.

8. **Consorzi per la ricerca e lo sviluppo.** Si tratta, insieme al successivo istituto del work for equity, di una delle due novità sostanziali per l'ordinamento sammarinese, dedicate appositamente alle imprese ad alto contenuto tecnologico. Sono strumenti volti a favorire la creazione di importanti realtà a forte connotazione scientifica, di ricerca e di sviluppo, inter-settoriali con l'obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico da realtà a forte connotazione tecnologica alle imprese "tradizionali" che non hanno all'interno del proprio organico risorse umane in grado di sviluppare prodotti, servizi, processi innovativi.

Con il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo i consorziati istituiscono un'organizzazione comune per sviluppare un determinato progetto di ricerca o di sviluppo di un prodotto, un servizio, un processo o una tecnologia. L'oggetto del contratto è coerente con la sua finalità principale: fungere da veicolo per il trasferimento tecnologico dal settore dell'innovazione a quelli tradizionali.

Tutte le imprese, sammarinesi ed estere, possono stipulare il contratto di consorzio ai sensi del presente decreto, tuttavia ai fini della sua validità requisito imprescindibile è che almeno una delle imprese consorziate sia un'Impresa ad alto contenuto tecnologico, costituita ai sensi della nuova normativa. In mancanza di questo vincolo, si potrebbero verificare abusi dell'istituto, che verrebbe utilizzato per fini estranei a quelli previsti per legge.

Il consorzio per la ricerca e lo sviluppo si caratterizza per essere un contratto tra privati ma non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico: in questo modo le imprese consorziate non dovranno sostenere costi e aggravii di gestione di un'ulteriore persona giuridica. La regolazione dei rapporti tra i consorziati avviene esclusivamente sulla base dell'atto di autonomia privata che dà vita al rapporto tra le imprese. La norma, pur essendo ispirata al principio della massima libertà e autonomia dei privati nella regolazione dei loro rapporti economici tipica dei rapporti contrattuali, impone una serie di obblighi volti esclusivamente a garantire la trasparenza del sistema e il corretto utilizzo di questo nuovo istituto che comunque dovrà essere soggetto a uno stretto monitoraggio qualora dovessero essere necessari interventi migliorativi.

I principali obblighi attengono alla creazione del fondo consortile. Si è pensato di ricorrere allo strumento del trust di scopo per una serie di molteplici motivi. Il primo è la necessità di trovare un meccanismo di corretta gestione delle risorse che le imprese consorziate mettono in comune: la segregazione patrimoniale delle risorse destinate al progetto di ricerca e di sviluppo mette al



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

riparo da possibili distrazioni fraudolente di risorse da parte delle società consorziate, solo ed esclusivamente allo scopo di godere degli incentivi fiscali di cui si dirà più avanti.

Lo scopo di lucro non è la causa del contratto, ma è solo conseguente ed eventuale all'esito positivo del progetto di ricerca o di sviluppo per il quale il contratto di consorzio è stato stipulato. Una volta esaurito lo scopo, le imprese potranno godere dei benefici derivanti dall'attività svolta in comune e dovranno prevedere nell'atto istitutivo del trust di scopo le modalità con cui fruire dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo.

Secondariamente si è ritenuto di estrema importanza, per qualificare l'ordinamento sammarinese, sia ideare nuovi istituti sia rivisitare istituti tradizionali in ottica innovativa. Se da un lato esplorare nuovi lidi può essere rischioso, in questo caso i numerosi presidi previsti a tutela dei privati e dell'interesse pubblico, per quanto concerne la corretta conduzione dei rapporti economici, sono funzionali a creare una rete di sicurezza per l'ordinamento stesso. Si tratta, inoltre, di un istituto completamente nuovo: ciò consente di costruire uno storico dei casi di utilizzo a partire da un punto zero: sarà cura dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino collazionare i dati raccolti dagli uffici pubblici ed effettuare le valutazioni dopo un primo periodo di applicazione.

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali per le imprese consorziate, per il momento ne è stato previsto solo uno, in ottica cautelare. Si tratta di una deduzione riconosciuta alle imprese consorziate sui contributi in denaro effettuati dalle medesime a favore del fondo consortile, nella misura del 15% del valore dei contributi per un importo annuale massimo non superiore a Euro 50.000,00. Si è inserita anche una clausola di salvaguardia, nell'ottica di evitare abusi dell'istituto: il diritto al beneficio di cui sopra decade in caso di scioglimento del consorzio entro l'anno fiscale successivo a quello in cui è stato goduto.

16

9. **Work for Equity:** la seconda grande innovazione che la normativa in oggetto apporta all'ordinamento sammarinese è il meccanismo del "Work for Equity". Si tratta di un istituto introdotto in molti ordinamenti, anche in quello italiano, pensato appositamente per imprese start up. In estrema sintesi consiste nell'attribuzione di quote della società come corrispettivo di una prestazione lavorativa, in perfetta coerenza con i limiti delle start up: non avendo queste ultime risorse economiche sufficienti per potersi permettere grandi investimenti in professionisti del settore, anziché rinunciare ad avvalersi degli stessi, perdendo spesso anche importanti opportunità di far crescere la propria start up in maniera strutturata, viene introdotto un sistema di retribuzione alternativo consistente nell'attribuzione di strumenti partecipativi, previa stipula di un apposito contratto.

Ulteriore ma altrettanto importante profilo logico dell'istituto consiste nell'incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori, nonché gli amministratori delle startup innovative che saranno remunerati in maniera direttamente proporzionale al successo dell'impresa per la quale hanno lavorato. Infatti uno degli elementi obbligatori del contratto "Work for Equity" è l'indicazione precisa delle performance e/o degli obiettivi a cui è condizionata l'emissione di equity e criteri oggettivi di valutazione. Da parte sua la società potrà tutelarsi prevedendo espressamente le conseguenze in caso di mancata prestazione dell'opera o del servizio (piani di way out). Sebbene nelle legislazioni in cui il "Work for Equity" è già stato introdotto da tempo non vi siano obblighi di natura contrattuale, in questa prima fase si è ritenuto opportuno introdurre una serie di elementi obbligatori, a pena di nullità dello stesso.

Anche per il "Work for Equity", come per il consorzio per la ricerca e lo sviluppo di cui sopra, sarà fondamentale il periodo di monitoraggio dell'applicazione dell'istituto.





**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

Sebbene nell'ordinamento italiano sia regolamentato, tuttavia il ricorso allo stesso è molto raro: il principale problema che i professionisti hanno rilevato è la scarsa chiarezza dell'istituto e la gravosità delle procedure necessarie per l'instaurazione di rapporti di "Work for Equity". In questa ottica, si è scritta una norma molto semplice e chiara, per agevolare il ricorso a un meccanismo che, già solo per il fatto di essere una novità, potrebbe generare delle resistenze.

In primo luogo, il "Work for equity" è dedicato solo ed esclusivamente alle Imprese ad alto contenuto tecnologico perché funzionale alla loro natura, come più volte descritta. In secondo luogo, l'impresa che voglia optare per questo tipo di meccanismo retributivo deve aver sottoscritto essa stessa parte del proprio capitale sociale, da destinare alle finalità del "Work for Equity". In base alla normativa generale in materia societaria, la società stessa non può sottoscrivere quote proprie. In questo caso è invece possibile, ma solo con la finalità specifica di assegnare le quote in oggetto alle persone che beneficeranno di un contratto "Work for Equity". Anche in questo caso è stato individuato un limite quantitativo del capitale sociale da destinarsi alle finalità in oggetto, pari al 30% del capitale sociale totale.

Il secondo passaggio è la stipula di un accordo fra privati, quello che nella nuova normativa è indicato come "contratto Work for Equity" che, come sopra accennato, deve contenere alcuni elementi obbligatori, a pena di nullità dello stesso. Oltre che per motivi di trasparenza del sistema, l'obbligatorietà di alcuni elementi è stata prevista anche in ottica di maggior fruibilità dell'istituto. Si tratta infatti di un meccanismo che nasce negli ordinamenti anglosassoni, dove la cultura giuridica è molto diversa dalla nostra: al fine di evitare i problemi applicativi che si sono verificati in Italia si è preferito specificare tutti gli elementi caratteristici del rapporto, prevedendoli come obbligatori, sebbene la mancata indicazione degli stessi porterebbe in ogni caso a inficiare lo scopo del "Work for Equity" e a creare problemi non solo e non tanto all'impresa, ma soprattutto al beneficiario dello stesso.

17

9. Norme transitorie

La normativa prevede inoltre una disciplina transitoria per le Imprese start up che alla data di entrata in vigore del decreto delegato risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all'articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116. Queste hanno la facoltà di optare di essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico e di conseguenza di essere sottoposte alla nuova normativa, divenendo Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), e pertanto abbandonare la precedente disciplina alla quale erano sottoposte.

La volontà della start up di esercitare l'opzione per il nuovo regime deve essere comunicata, pena la decadenza del diritto di esercitare la medesima, entro il 31 luglio 2019 all'Ufficio Attività Economiche e a San Marino Innovation S.p.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

È stato previsto un termine univoco per poter passare al nuovo regime per non creare disparità tra le imprese start up già operative, seguendo il medesimo principio, quelle che decideranno di opzionare la nuova normativa saranno inserite nella fascia di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II).

La disciplina di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 nonché tutte le norme che richiamano ovvero sono connesse a questo, continueranno ad avere applicazione per le Imprese



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

start up che non intendano aderire alla nuova normativa, sino all'esaurimento del periodo di permanenza di ciascuna società nel regime disciplinato all'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116.

Anche il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno di dipendenti e loro familiari delle imprese start up che non aderiscono alla nuova normativa saranno regolamentati come previsto dal DD n. 116/2014 e norme connesse.

Il Segretario di Stato
Andrea Zafferani

